

multiservizi



SPA

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- ***Distribuzione Acqua Potabile***
- ***Fognatura e Scarichi in Pubblica Fognatura***
- ***Depurazione Acque Reflue Urbane***

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
art. 1.1) – Definizione del Servizio Idrico Integrato	2
art. 1.2) – Gestore del Servizio	2
art. 1.3) – Oggetto del Regolamento.....	3
art. 1.4) – Definizioni	3
art. 1.5) – Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio.....	5
art. 1.6) – Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione.....	5
art. 1.7) – Tutela e razionale uso delle risorse idriche	6
art. 1.8) – Obbligatorietà dell’allacciamento al Servizio Idrico Integrato	7
art. 1.9) – Vigilanza e Sistema Sanzionatorio.....	7
art. 1.10) – Strumenti urbanistici attuativi	8
art. 1.11) – Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell’Utente	9
art. 1.12) – Rapporti con gli Utenti e Reclami.....	9
art. 1.13) – Rinvio alla normativa vigente	9
art. 1.14) – Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche.....	9
CAPO II – NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ALLACCIAMENTO DELL’UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11
art. 2.1) – Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio	11
art. 2.2) – Richiesta di allacciamento - sopralluogo.....	11
art. 2.3) – Allacciamento al Servizio Idrico Integrato.....	11
art. 2.4) – Impianti acquedottistici privati.....	11
art. 2.5) – Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore	12
art. 2.6) – Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato.....	12
art. 2.7) – Modifica di allacciamento esistente	13
CAPO III – RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI.....	14
art. 3.1) – Destinatario del Servizio	14
art. 3.2) – La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato	14
art. 3.3) – Durata della Fornitura e suo Recesso	15
art. 3.4) – Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato	17
art. 3.5) – Contatori.....	18
art. 3.6) – Posizione e custodia dei contatori	18
art. 3.7) – Lettura misuratori dei consumi	19
art. 3.8) – Soggetti obbligati all’autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi	20
art. 3.9) – Guasti e irregolare funzionamento dei contatori	20
art. 3.10) – Verifica dei misuratori	20
art. 3.11) – Tariffe del Servizio Idrico Integrato.....	21
art. 3.12) – Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie	21
art. 3.13) – Deposito cauzionale	21
art. 3.14) – Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull’uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi	22
art. 3.15) – Sospensione della fornitura	22
art. 3.16) – Pressione Statica nell’Utenza acqua potabile.....	22
art. 3.17) – Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore	23
CAPO IV – NORME TRANSITORIE.....	24
art. 4.1 – Cessazione effetti norme precedenti.....	24
art. 4.2 – Adeguamento alle norme del presente Regolamento.....	24
art. 4.3 – Adeguamento delle utenze condominiali plurime	24
Allegato 1 Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato	
Allegato 2 Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile	
Allegato 3 Regolamento Fognatura e Depurazione	

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1.1) – Definizione del Servizio Idrico Integrato

Il Servizio Idrico Integrato è definito dal D.Lgs. n° 152/06 ed è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:

- **Captazione, adduzione, e distribuzione di acqua potabile**

La risorsa idrica avente «giudizio di qualità e d'idoneità d'uso» rilasciato dall'Autorità competente, sarà prelevata da pozzi, sorgenti o da corsi d'acqua e verrà distribuita ad uso potabile agli Utenti.

Pertanto dovrà avere in qualsiasi periodo dell'anno, anche a seguito di apposito trattamento in idonei impianti di potabilizzazione, valori chimici, fisici, batteriologici ed organolettici tali da garantirne una buona qualità, in conformità alla normativa vigente.

L'idoneità dell'acqua erogata verrà costantemente verificata mediante controlli qualitativi svolti all'interno del laboratorio di analisi del Gestore, e dai competenti Organi di controllo.

- **Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico**

La pubblica fognatura, intesa come l'insieme delle canalizzazioni di uso pubblico aventi recapiti regolarmente autorizzati, dovrà avere un corretto deflusso.

Il Gestore deve garantire il regolare deflusso e la pulizia delle condotte fognarie rimanendo in carico all'Utente la manutenzione dell'allacciamento privato.

- **Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di aree urbanizzate**

Nel caso di reti fognarie miste il Gestore dovrà garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti della capacità delle reti stesse e controllare il regolare funzionamento degli scolmatori di pioggia al fine di evitare sversamenti accidentali nei corpi idrici superficiali.

- **Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura**

Il servizio di depurazione delle acque, deve garantire che le acque affluenti dalla pubblica fognatura siano trattate dall'impianto in modo da rispettare i limiti allo scarico prescritti dalle norme vigenti.

A tale scopo, il Gestore organizza un servizio interno di analisi che verifica, con il monitoraggio, la compatibilità con il Regolamento relativo allo scarico in fognatura (all.to n. 3) delle acque immesse nella rete fognaria.

Il Servizio Idrico Integrato può essere svolto anche solo parzialmente nelle aree non interessate da parti del servizio, in questi casi si applicano comunque le disposizioni contenute nel presente regolamento e ad esse relative.

Il regolamento fa espresso riferimento alle normative elencate nell'allegato n. 1.

Le modifiche alle suddette norme ed atti che influiscono sul presente regolamento, costituiscono aggiornamento automatico dello stesso.

art. 1.2) – Gestore del Servizio

La Regione Marche ha provveduto alla organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato delimitando gli Ambiti Territoriali Ottimali in base ai criteri, enunciati nel D.Lgs.152/06, di rispetto dell'unità di bacino idrografico, di superamento della frammentazione delle gestioni e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'Autorità di Ambito n. 2 "Marche Centro – Ancona" ha affidato al Gestore in via esclusiva, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza.

art. 1.3) – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere esistenti e future costituenti il Servizio Idrico Integrato, quindi impianti e reti ad essi connesse;
- b) le norme per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a essere conferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati;
- c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra:
 - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – AATO;
 - Ente Locale sul cui territorio viene gestito il servizio;
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Utente (anche parziale) del Servizio Idrico Integrato;
- d) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del Servizio Idrico Integrato da parte dei titolari degli insediamenti civili o industriali e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- e) le prescrizioni, quando necessario, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore d'utenza o a monte dell'immissione nelle pubbliche fognature;

Non sono oggetto del presente Regolamento in quanto non pertinenti al S.I.I.:

- a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, nonché alle norme e prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene;
- b) le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- c) la rete fognaria di acque bianche;
- d) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria (caditoie, griglie, manufatti, ecc. ...);
- e) stazioni di sollevamento, relativi manufatti e condotte per le acque dei sottopassi stradali;
- f) acquedotti industriali;
- g) Le sorgenti pubbliche non collegate alla rete di distribuzione (ad esempio le sorgenti con fontane Comunali da cui i cittadini attingono liberamente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

art. 1.4) – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **ACQUEDOTTO**: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acqua, avente caratteristiche qualitative note, da sorgenti, pozzi o da corpi idrici superficiali e previo eventuale trattamento, la distribuiscono in pressione alle utenze per il consumo.
- b) **ACQUEDOTTO CIVILE**: acquedotto che distribuisce acqua potabile avente caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.
- c) **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- d) **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse

dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento..

- e) **ACQUE REFLUE URBANE**: il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato così come definito all' Art. 74 del D.Lgs 152/06.
- f) **ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA**: insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva del Gestore, con lo scopo di assicurare il servizio idrico in pressione ad un singolo o un gruppo di utenti. Esso si stacca dalla rete di distribuzione e si estende fino ai misuratori dei consumi compresi.
- g) **ALLACCIAMENTO FOGNARIO**: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura.
- h) **CONTATORE**: dispositivo idraulico atto alla misura dell'acqua prelevata dall'utenza ed aventi caratteristiche conformi alle normative tecniche UNI.
- i) **FOGNATURA BIANCA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente le acque meteoriche di dilavamento e può essere dotato di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia.
- j) **FOGNATURA MISTA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto.
- k) **FOGNATURA NERA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- l) **IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE**: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- m) **IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO**: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi quali ad esempio le fosse biologiche-imhoff.
- n) **PRESSIONE DI ESERCIZIO**: valore della pressione dell'acqua, nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.
- o) **PRESSIONE STATICA**: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.
- p) **RETE ACQUA POTABILE**: complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza, con assoluta garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente e gestito dal Gestore. Le caratteristiche dei materiali impiegati per la loro costruzione, le relative metodologie di posa nonché tutte le apparecchiature, gli impianti e i relativi manufatti devono essere conformi alle prescrizioni di legge, alle norme tecniche e di unificazione vigenti.

- q) **RETE ACQUA NON POTABILE**: acquedotto che distribuisce acqua con caratteristiche chimiche e fisiche note che non contiene alcuna sostanza inquinante o pericolosa per le persone che ne vengono semplicemente a contatto e destinata ad un uso generalmente produttivo e comunque con esclusione di tutti gli usi potabili e alimentari.
- r) **RETE FOGNARIA**: l'insieme delle canalizzazioni, e dei collettori di uso pubblico. Non sono considerati pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali anche se tombinati, non collegati alla rete fognaria che raccolgono acqua di rifiuto.
- s) **SCARICO**: qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Alcune definizioni trovano maggior dettaglio negli allegati specifici¹

art. 1.5) – Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio

L'erogazione del Servizio Idrico Integrato deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica vigente e il presente regolamento.

Il Gestore e gli utenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

La conduzione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore deve conseguire i seguenti obiettivi:

- economicità, efficienza ed efficacia;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio integrato;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità dei tempi di svolgimento delle varie prestazioni sia comprese, che complementari al servizio;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

I principi di cui sopra sono meglio esplicitati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

art. 1.6) – Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione

Le reti idriche e fognarie comprendono le tubazioni ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche, private ad uso pubblico, o su aree pubbliche e private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore e in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le opere eseguite dal Gestore, anche se con contributo parziale o totale dell'utente, non fanno conseguire all'utente stesso la proprietà.

Le reti sono di proprietà esclusiva del Gestore o dei Comuni per i quali viene svolto il servizio, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi.

In aree non servite da acquedotti e/o fognatura il Gestore effettuerà gli estendimenti secondo quanto previsto dal piano degli investimenti approvato dall'AATO.

I progetti per il potenziamento o l'ampliamento delle reti idriche di acqua potabile e/o acqua reflua, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente trasmessi al Gestore per la loro approvazione, e per consentire tutti gli accertamenti necessari e verificare:

- la disponibilità della risorsa idrica,

¹ Laddove negli allegati dovessero risultare definizioni contraddittorie rispetto a quelle individuate nel presente documento, nella lettura del singolo documento va fatto riferimento alla definizione che risulta nello stesso.

- la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica,
- la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione,
- la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche.

Il Gestore individua così le condizioni per poter allacciare le nuove potenziali utenze alle reti dei servizi.

Nel caso in cui l'area sia già parzialmente edificata, l'elaborato di progetto dovrà essere corredato di relazione contenente lo stato di fatto.

Nella realizzazione delle lottizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, la progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle reti con gli impianti pubblici ad esse connesse, possono essere eseguite:

- a cura del Gestore e con oneri a completo carico del lottizzante e/o richiedente;
- a cura e oneri del lottizzante e/o richiedente. In questo caso il Gestore potrà effettuare il collaudo in corso d'opera e finale delle opere realizzate prima della presa in carico delle nuove urbanizzazioni. Qualora in sede di collaudo venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato dal Gestore e/o alle prescrizioni dello stesso, il Gestore non attiverà l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.

Nel caso in cui il lottizzante, l'Utente o loro consorzi, a seguito di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale provvedano direttamente all'esecuzione delle opere, questi dovranno attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale prima della loro presa in carico per verificare il rispetto delle specifiche di progetto. Gli oneri del collaudo sono a completo carico dell'urbanizzante.

La responsabilità, la custodia e la manutenzione di tali reti sono a carico del lottizzante fino al conferimento delle stesse al Comune. Dopo tale conferimento, che dovrà essere tempestivamente comunicato al Gestore da parte del Comune, la manutenzione, secondo quanto previsto dagli allegati regolamenti, è ad esclusivo carico del Gestore.

Nei casi di guasti provocati direttamente da terzi il Gestore si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

Il proprietario dell'area e/o dell'immobile servito è obbligato a consentire la costituzione di servitù di passaggio sulla sua proprietà, a favore delle reti di acquedotto, di fognatura e degli impianti connessi del Gestore.

art. 1.7) – Tutela e razionale uso delle risorse idriche

Il Gestore del servizio è tenuto a collaborare, per quanto di competenza, con gli Enti Territoriali preposti alla elaborazione dei piani di salvaguardia e risanamento delle risorse idriche.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel «Regolamento per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature» adottato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n°99 del 8/1/97.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato e i titolari delle relative utenze sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua secondo la normativa vigente in materia.

In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:

- gli impianti di raffreddamento che utilizzano come fluido refrigerante l'acqua potabile, dovranno essere a ciclo chiuso con il minimo reintegro consentito dalle migliori tecnologie di processo;

- si dovranno attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- in presenza di insediamenti produttivi in aree servite dalle reti acquedottistiche potabili e non potabili, l'allaccio alla rete acqua potabile è consentito solo per gli usi civili e il prelievo da tale rete verrà interamente conteggiato per usi civili; le esigenze per tutti gli altri usi potranno essere soddisfatte con l'allaccio alla rete non potabile; fanno eccezione a quanto sopra gli insediamenti produttivi che, per documentate esigenze di tipo qualitativo, non possono utilizzare acqua non potabile nel loro processo produttivo;
- qualora l'acqua derivata per la erogazione del servizio idrico provenga da un corpo idrico superficiale, il prelievo dovrà avvenire nel rispetto dell'ecosistema acquatico garantendo un minimo deflusso vitale;
- i progetti di ristrutturazione, potenziamento o estensione della rete fognaria potranno prevedere la separazione delle reti per lo scolo di acque nere da quelle meteoriche al fine di migliorare il rendimento dell'impianto depurativo, ridurre il deflusso nei corsi d'acqua di acque non depurate, conseguire il recupero naturalistico degli alvei dei corsi d'acqua;
- si dovrà limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- si dovrà controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

art. 1.8) – Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Devono essere allacciati al Servizio Idrico Integrato tutti i fabbricati e gli insediamenti civili e produttivi posti all'interno di aree servite dalle reti del servizio secondo quanto stabilito negli allegati al Regolamento. In particolare devono essere dotati di acqua potabile tutti gli insediamenti con presenza di persone, le aree pubbliche o private adibite a centri di ritrovo, ricreazione o attività sportive.

art. 1.9) – Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

Il Gestore si riserva la possibilità di procedere ad ispezioni periodiche degli impianti e dei contatori destinati:

- alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata;
- all'uso e al trattamento dell'acqua di processo recapitanti nella rete fognaria;
- ai pozzetti di ispezione e campionamento per esercitare le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella rete fognaria.

I tecnici del Gestore addetti ai controlli, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:

- ⇒ la natura, l'accettabilità degli scarichi e il relativo campionamento,
- ⇒ la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati,
- ⇒ il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua,

- ⇒ la effettiva disconnessione, ove richiesto, fra la rete di distribuzione di acqua interna con quella della rete pubblica di distribuzione,
- ⇒ la rilevazione del consumo d'acqua prelevata, anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto, qualora recapitante nella rete fognaria:
- per le periodiche verifiche dei consumi,
 - per accertare alterazioni o guasti nelle condutture pubbliche o private e nei contatori,
- ⇒ in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. 152/06 , corretto ed integrato dal D.L. 258/00 della Delib. C.M. 4/02/1977 e della LR 7/83, fino all'adozione di specifiche, normative in materia, nonché del presente Regolamento e dell'autorizzazione allo scarico.

Gli incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il loro documento di riconoscimento rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati all'insediamento è ammesso unicamente per gli scopi sopra elencati, nel rispetto delle norme sul segreto professionale ed industriale e con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio e saranno distrutte al cessare delle motivazioni che hanno portato alla loro raccolta e trattamento.

In caso di opposizione, ostacolo, mancato adeguamento alle prescrizioni impartite o contenute nei provvedimenti di autorizzazione, il Gestore potrà sospendere, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi, la somministrazione di acqua e provvedere alla revoca dell'autorizzazione allo scarico, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale e alle Autorità competenti in materia nell'ambito territoriale, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Gestore si riserva la possibilità di revocare la fornitura, qualora rilevasse fatti lesivi aventi incidenza sugli impianti e sulle reti di distribuzione acquedottistica e/o fognaria e/o sul processo di depurazione nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato fino alla chiusura della situazione dell'utenza.

Il Gestore ha la facoltà di richiedere alle Autorità di controllo istituzionali, con istanza motivata, di effettuare controlli specifici presso gli insediamenti privati, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione e delle pubbliche fognature in gestione.

I controlli effettuati dal Gestore saranno in ogni caso aggiuntivi a quelli previsti dalle autorità di controllo istituzionali.

art. 1.10) – Strumenti urbanistici attuativi

I titolari di strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, e simili) anche se di iniziativa comunale, prima dell'adozione da parte dell'Organo comunale competente trasmettono, in un'unica soluzione, al Gestore copia del progetto di tutte le opere afferenti al S.I.I., inviato al Comune e ne acquisiscono il relativo parere; tale parere obbligatorio e vincolante dovrà essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione tecnica completa relativa al progetto. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Gestore abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il progetto riguardante gli acquedotti e le fognature, la costruzione ed il collaudo dovranno attenersi all'apposita normativa adottata dal Gestore stesso. Costituiscono opera di urbanizzazione anche i tratti di impianto (condotte ed accessori) necessari per collegare l'area di lottizzazione ai servizi esistenti o per renderle idonee ai nuovi fabbisogni.

Per quanto concerne la rete acqua potabile il Gestore eseguirà con oneri a carico del richiedente, le opere idrauliche per l'allacciamento alla rete esistente fino all'installazione della saracinesca di stacco, mentre tutte le altre opere potranno essere eseguite direttamente dal titolare del piano.

Il collaudo delle reti idriche e di fognatura dovrà essere eseguito previa comunicazione all'ufficio Comunale competente ed al Gestore, i quali dovranno con proprio personale tecnico assistere alle operazioni di collaudo.

Fino alla presa in carico dell'impianto non verranno effettuati, sullo stesso, allacciamenti per la fornitura di acqua.

Il Comune nella convenzione urbanistica recepisce le eventuali prescrizioni e condizioni dettate dal Gestore all'atto dell'approvazione dell'impianto idrico e non svincolerà la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli adempimenti risultanti dalla convenzione senza il nulla osta del Gestore.

Dovranno essere trasmessi al Gestore, prima del rilascio della concessione edilizia, anche quei progetti di opere pubbliche e private che necessitino di una erogazione di acqua superiore ad 1 lt/sec.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Allegato 2 per il sistema acqua potabile e all'Allegato 3/D per il sistema fognatura.

art. 1.11) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente

Al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici) e dei Criteri per la Gestione del Servizio Idrico Integrato contenuti nel DPCM n° 47 del 4/3/96, il Gestore recepisce gli standard generali e gli standard specifici di qualità e di quantità dei servizi erogati, definiti dall'AATO, ed adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi e a tutela degli Utenti.

art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami

Si fa riferimento alla Carta dei Servizi.

art. 1.13) - Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione, alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali nonché alla normativa tecnica vigente.

art. 1.14) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 01/01/2007; le amministrazioni dei Comuni appartenenti all'ATO 2 Marche Centro Ancona provvederanno ad adottare eventuali atti di competenza per rendere congruente gli altri regolamenti o norme comunali in contrasto con il presente regolamento e per evitare la coesistenza di più norme che disciplinano la stessa materia col fine di una maggiore trasparenza nelle procedure interessate.

Eventuali modifiche del presente regolamento saranno approvate dall'AATO su proposta del Gestore o su iniziativa dello stesso AATO sentito il Gestore, tenendo in considerazione l'esigenza di omogeneizzare le procedure ed i regolamenti del Servizio Idrico Integrato per il bacino di servizio su cui opera il medesimo Gestore.

Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie per il Gestore e per tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una autorizzazione allo scarico o all'allacciamento o un rapporto di fornitura di acqua in essere alla data di entrata in vigore della modifica.

Esso inoltre dovrà intendersi parte integrante di ogni Richiesta di Fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di prenderne visione o averne copia gratuita su richiesta.

I contributi previsti nel presente Regolamento verranno aggiornati automaticamente ogni 3 anni in funzione dell'inflazione registrata del triennio passato. Qualora l'inflazione annuale superi il 3% il Gestore può richiedere l'aggiornamento dei contributi all'inflazione dell'anno trascorso.

CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio

Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento (vedi allegati n. 2 e 3):

- a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi.
- b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata e dello scarico in essere.
- c) I proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al Servizio Idrico Integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica e/o fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla rete fognaria.
- d) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico e/o fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata o scaricata.

art. 2.2) – Richiesta di allacciamento - sopralluogo

La richiesta di allacciamento al Servizio Idrico Integrato sarà fatta dagli interessati secondo uno dei seguenti modi:

- Presentandosi presso gli sportelli fisici più comodi;
- Inviando una richiesta scritta tramite lettera o fax;
- Inviando una e-mail;
- Telefonando al call-center.

Per la richiesta d'allacciamento fognario la domanda va fatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Gestore, debitamente compilata e firmata, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione".

A seguito della richiesta di allacciamento l'Utente viene informato direttamente o nei giorni successivi circa l'eventuale sopralluogo e le azioni da compiere per consentire l'allaccio stesso.

art. 2.3) – Allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Le modalità di allacciamento alla rete acqua potabile e alla rete fognaria sono descritte negli allegati n. 2 e 3, rispettivamente il "Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile" e il "Regolamento fognatura e depurazione".

art. 2.4) - Impianti acquedottistici privati

L'acqua viene in ogni caso consegnata all'Utente dall'uscita del contatore; immediatamente dopo il misuratore, sempre a cura e spese del Gestore, verranno installati una valvola di

ritegno, un rubinetto di arresto ed un flessibile di collegamento, e da tale punto ha inizio l'impianto privato.

Gli Utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione, conformemente alle leggi e alle norme tecniche vigenti (UNI ecc.), nonché alle disposizioni dettate dal presente regolamento, affidandone l'esecuzione ad installatori iscritti regolarmente negli appositi Albi della C.C.I.A.A. di appartenenza.

L'utente garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e di idoneità per l'uso.

Qualora le suddette condizioni venissero disattese, il Gestore si riserva la facoltà di formulare le prescrizioni necessarie all'adeguamento dell'impianto dell'Utente e qualora queste non venissero rispettate, potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.

Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi o simili, feste pubbliche o private devono essere presentate al Gestore corredate dell'Autorizzazione di occupazione suolo pubblico rilasciata dal Comune; al momento della richiesta di allaccio viene richiesto il pagamento di un contributo a titolo di acconto sui consumi e un contributo per l'apertura del contatore. Successivamente, all'atto della chiusura del contatore, verrà effettuata la lettura dei mc consumati, e sulla base di questi, verrà calcolato l'eventuale conguaglio.

art. 2.5) – Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, altri liquidi, acque non potabili o di altro acquedotto.

Gli impianti di nebulizzazione o raffreddamento non potranno essere allacciati direttamente alla rete di distribuzione.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto privato dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l'Utente prelevi acqua dal pozzo o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti privati diversamente forniti. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature ed è inoltre vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di queste disposizioni.

art. 2.6) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato

Il Gestore esercita anche il controllo sulla esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete fognaria e/o alla rete acquedottistica in conformità ai progetti approvati, alle prescrizioni impartite dal proprietario della strada o dell'area su cui sono state realizzate le opere ed alle norme previste dal presente Regolamento. In caso di esecuzione in

difformità dai progetti approvati, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a revocare l'autorizzazione all'allacciamento, se già rilasciata, e/o a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati, gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere per eliminare le difformità riscontrate.

art. 2.7) - Modifica di allacciamento esistente

Qualora il Gestore ritenga necessario, per un miglioramento e corretto svolgimento del servizio, apportare modifiche all'allacciamento esistente, ne darà comunicazione all'Utente concordando con lui un tempo utile entro cui adeguare gli impianti privati. I costi per la modifica dell'allacciamento, fino al collegamento all'impianto privato esistente, saranno a carico del Gestore.

Nel caso in cui la modifica dell'allacciamento si renda necessaria per il rispetto di obblighi derivanti dalla normativa vigente, i costi per le modifiche all'allacciamento sono a carico del Gestore solo per la parte di sua competenza, ovvero le opere idrauliche fino al contatore incluso, e le opere di scavo e ripristino su area pubblica.

Trascorso senza alcun esito il tempo prefissato, il Gestore provvederà a notificare all'Utente per raccomandata il termine ultimo per provvedere a quanto prescritto. Alla scadenza di tale termine il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione che verrà ripristinata, ad opere eseguite, e l'onere di riapertura del contatore sarà a carico dell'utente.

Deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:

- variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza (acquedottistica o fognaria),
- una diversa collocazione del misuratore,
- la modifica del percorso dell'allacciamento dell'Utente alla rete pubblica.

A questo scopo l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore.

Il Gestore provvederà, a spese dell'Utente a quanto necessario per adeguare i misuratori, le apparecchiature e gli impianti pubblici alle nuove esigenze dell'Utente e dopo aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento e con le norme vigenti.

CAPO III – RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI

art. 3.1) - Destinatario del Servizio

Il Gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:

- limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente regolamento;
- morosità comunque determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.

Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente a seconda della possibilità ad allacciare alla rete acquedottistica o fognaria l'Utente e viene somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete, e normalmente mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato.

art. 3.2) – La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato

Per avere diritto alla somministrazione del Servizio Idrico Integrato, il richiedente, o il suo incaricato, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (contributi, spese istruttorie, anticipazioni contrattuali, ecc.- vedi allegato n. 6) dovrà provvedere alla sottoscrizione della Richiesta, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio.

L'Utente si impegna ad eleggere domicilio nel luogo della fornitura o del recapito bollette ove richiesto e sottoscritto nella Richiesta.

Pertanto tutto ciò che attiene alla fornitura verrà ivi comunicato, sollevando il Gestore da ogni responsabilità di mancata informazione, nel caso in cui l'Utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio.

L'Utente deve dichiarare, nella Richiesta di Fornitura, l'uso che intende fare dell'acqua per l'applicazione del prezzo e delle condizioni di vendita.

Le erogazioni a contatore possono essere concesse per i seguenti usi:

- uso domestico residente: uso a scopo potabile e igienico dei privati (famiglie) solo per l'abitazione principale;
- uso domestico non residente: uso a scopo potabile e igienico dei privati (anche famiglie) che non possiedono la residenza nell'abitazione;
- uso promiscuo: uso misto costituito dalla combinazione di una o più unità domestiche residenti e non, e una o più unità non domestiche;
- uso agricolo: uso a scopo di servizio di case o insediamenti finalizzati alle attività agricole. E' richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio come agricoltore;
- uso allevamento: uso a scopo di servizio di case o insediamenti finalizzati alle attività di allevamento bestiame. E' richiesta anche in questo caso l'iscrizione alla Camera di Commercio come allevatore;
- uso cantiere: uso finalizzato al servizio dei cantieri edili, i quali sono tenuti a presentare la concessione edilizia;
- usi diversi – non domestici: uso a scopo commerciale, artigianale, produttivo, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti e tutti gli altri usi non classificabili in altri usi esistenti;
- uso grandi utenti: uso a scopo produttivo, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti con un consumo annuo maggiore di 18.000 mc;

- uso FF.SS.: uso attribuibile a tutte le utenze delle Ferrovie (FF.SS.);
- uso acqua calda condominiale: uso attribuibile ai condomini in presenza di riscaldamento centralizzato;
- uso circhi e spettacoli viaggianti: uso temporaneo attribuito ai circhi e ai spettacoli viaggianti in genere;
- uso comunale: gli impianti idrici per uso comunale sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse a una collettività cittadina. Sono pertanto considerati impianti d'uso comunale quelli a servizio di edifici comunali destinati a pubblici servizi e gestiti direttamente dal Comune stesso;
- impianti antincendio pubblici: sono tutti gli impianti antincendio dei Comuni che a loro volta si ripartiscono in:
 - Con contatore
 - Senza contatore
 - Idranti
- impianti antincendio privati: sono tutti gli impianti antincendio intestato a persone, ditte o società diverse dai Comuni, si ripartiscono in:
 - Con contatore
 - Senza contatore
 - Idranti
- uso piscine comunali: uso per tener conto delle piscine gestite da privati per conto del Comune.

Negli usi promiscui, agricoli e non domestici sono previsti i minimi impegnati annui che vengono applicati proporzionalmente alla durata dei singoli periodi di fatturazione. In tutti questi casi i minimi vengono fatturati alla prima fascia della tariffa di riferimento.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

L'Utente è responsabile dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato ed eventualmente accertato.

L'acqua e i servizi ad essa connessi saranno usati direttamente dall'Utente, che si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli dichiarati nella Richiesta di Fornitura e a non cederli a terzi a nessun titolo. Pertanto ogni modifica negli utilizzi da parte dell'Utente deve essere comunicata al Gestore che provvederà ad aggiornare la Richiesta, qualora quella esistente si rilevi inadeguata a disciplinare il rapporto modificato.

Nel caso in cui il Gestore individua delle variazioni d'uso non comunicate potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata realizzata dichiarata con autocertificazione o accertata dal Gestore stesso.

Nel caso in cui i consumi rifatturati non vengono pagati il Gestore potrà risolvere il rapporto con preavviso scritto di 15 giorni.

art. 3.3) - Durata della Fornitura e suo Recesso

La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene tacitamente rinnovata alla scadenza di anno in anno salvo disdetta da parte dell'Utente.

L'Utente che intende recedere dalla Fornitura deve darne comunicazione al Gestore, il quale, dopo il controllo del regolare pagamento delle fatture precedenti anche con la richiesta di esibizione dell'ultima bolletta quietanzata, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore.

Non potrà essere disdetta l'Utenza che non sia in regola con i pagamenti.

In caso di decesso del contraente o di suo trasferimento a tempo indeterminato, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e/o di eventuale subentro.

L'Utente è tenuto inoltre a dichiarare e sottoscrivere il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza disdetta.

L'Utente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento del servizio che sarà erogato per eventuali subentri che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Gestore nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la fornitura.

Nel caso che non fosse possibile avere accesso ai misuratori per la lettura o la chiusura entro i termini stabiliti nella Carta dei Servizi, l'utenza non potrà essere disdetta.

L'Utente non può cedere in nessun caso la fornitura a terzi, né può effettuare sub-forniture ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

La Richiesta di Fornitura è in duplice copia, una è conservata presso il Gestore e l'altra è consegnata all'Utente.

Si prevede la risoluzione del rapporto e la conseguente interruzione della fornitura da parte del Gestore nei seguenti casi:

- a) quando il contatore sia stato dolosamente alterato, o manomesso dall'Utente, ovvero sotto il suo esclusivo dominio come quando il contatore si trovi in locali di uso esclusivo dell'Utente;
- b) quando sia stato omesso il pagamento della fattura oltre il tempo previsto per il distacco (vedi articolo successivo);
- c) quando l'Utente si opponga, senza giusto motivo, alle ispezioni da parte del personale interno o esterno debitamente incaricato dal Gestore, pur quando questo abbia idoneamente avvertito di detta ispezione, salvo casi particolari, il Gestore invierà comunque un avviso di distacco scritto almeno quindici giorni prima con spese a carico dell'Utente;
- d) al Gestore è riconosciuta la facoltà di procedere all'interruzione del servizio anche quando gli inadempimenti dell'Utente sopra descritti si siano verificati in altre utenze gestite dal Gestore e riconducibili allo stesso soggetto giuridico; in tal caso la procedura di interruzione seguita sarà identica;
- e) quando l'Utente abbia prelevato fraudolentemente acqua, o abbia diversamente abusato dei servizi forniti dal Gestore;
- f) nel caso in cui l'Utente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Qualora invece l'Utente sia sottoposto a procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata è riconosciuta al Gestore la facoltà di ritenere risolta la somministrazione, previa comunicazione da inviare a mezzo raccomandata a.r. agli organi della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima con invito al subentro entro detto termine direttamente da parte degli organi della procedura, con esonero di ogni responsabilità nel caso di danni conseguenti all'interruzione dell'erogazione. In tali casi, qualora l'impresa o società sottoposta a procedura concorsuale, abbia ceduto l'azienda a terzi e con essa abbia inteso cedere le richieste di somministrazione, il Gestore sarà tenuto a erogare i servizi di cui alla Richiesta solo ed unicamente nel caso in cui la cessionaria formalizzi per iscritto il proprio subentro entro trenta giorni dall'invito in tal senso inviato dal Gestore a mezzo raccomandata a.r..

La riattivazione della fornitura successiva alla interruzione avverrà con i tempi e i costi previsti per i subentri dei costi dell'utenza, dopo la sottoscrizione della nuova Richiesta e il

pagamento delle fatture eventualmente insolute, nonché delle spese di interruzione del servizio.

art. 3.4) - Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato

La misura del servizio erogato avviene di norma mediante idonee apparecchiature di misura. Il sistema di fatturazione prevede che il servizio venga pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato con la cadenza indicata nelle Carta dei Servizi dal Gestore applicando le tariffe in vigore.

Potranno, altresì, essere effettuate fatturazioni in acconto, intermedie alle letture dei misuratori, sulla base dei consumi storici dell'Utente.

I consumi e le fatturazioni in acconto sono di norma da pagarsi, periodicamente, come stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato entro la data di scadenza delle bollette.

Nel corso della fornitura del servizio le modalità ed i termini di pagamento potranno essere modificati dal Gestore previo accordo con AATO e informazione dell'utenza.

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro recapito, se richiesto e dichiarato nella Richiesta di Fornitura dall'Utente, comprendono:

- a) ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto calcolato in base alle tariffe e alle modalità in vigore;
- b) importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quote fisse;
- c) spese di esazione, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle stesse.

L'Utente si impegna ad effettuare il controllo della lettura indicata sulla fattura; eventuali contestazioni dovranno pervenire al personale incaricato entro e non oltre la data di scadenza della fattura per consentire l'eventuale sospensione dei termini di pagamento. Eventuali reclami dopo tale scadenza non daranno diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti.

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata sulle fatture e quindi, di norma, entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse. In difetto, il Gestore ha il diritto di applicare gli interessi di mora calcolati sull'ammontare del debito e commisurati ad ogni giorno di durata, e pari, su base annua, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 3,5%.

I termini di pagamento vengono sospesi qualora vi sia una contestazione circostanziata e scritta dell'Utente o comunque verbalizzata dal personale del Gestore incaricato, sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti eseguiti.

Le suddette penalità non saranno addebitate nel caso in cui il pagamento sia ritardato o sospeso dal Gestore per esigenze di servizio.

In caso di mancato pagamento di una fattura del Servizio Idrico Integrato oltre la data che verrà indicata nella prima fattura utile con cui viene fatto il sollecito, è prevista la sospensione del servizio.

L'Utente, prima della sospensione, ha diritto ad un preavviso inviato mediante lettera nei tempi previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preavviso, nel caso di utenze condominiali, viene inviato, oltre che all'amministratore, anche ai singoli condomini purché gli stessi siano individuabili con metodi di ricerca che non creino rischi alla loro privacy; per questo si fa riferimento alla Carta dei Servizi.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti (vedi allegato n. 2 Regolamento di allaccio acqua potabile e la Carta del SII).

Nel periodo di interruzione della fornitura, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile accedere al misuratore per la sua piombatura e lettura, decorreranno ugualmente le tariffe corrispondenti alla quota fissa.

A seguito di motivata richiesta scritta dell'Utente moroso, il Gestore potrà concedere dilazione dei pagamenti, applicando comunque tutte le penalità e gli interessi previsti, nonché l'eventuale recupero delle spese di riattivazione dovute.

In presenza di perdite documentate e/o altro motivo non dipendente dalla volontà degli utenti, che abbiano fatto registrare consumi eccezionali dell'acqua fornita il Gestore procederà allo sgravio parziale dei pagamenti delle fatture per fornitura dell'acqua, compresi servizi di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto nel "Regolamento del fondo di garanzia".

art. 3.5) - Contatori

I contatori del servizio idrico sono di proprietà del Gestore: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare alla sottoscrizione della Richiesta di Fornitura.

Il Gestore, per sue esigenze, ha la facoltà di sostituire i contatori, senza l'obbligo di preavviso ma dando la possibilità all'Utente di verificare il consumo registrato dal misuratore sostituito entro i 15 giorni successivi, periodo in cui il contatore rimosso rimane a disposizione dell'Utente in magazzino. Gli oneri per tale sostituzione sono a carico del Gestore.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente Gestore.

L'Utente, quale detentore del contatore, ha la responsabilità della conservazione della stessa e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture. Allo stesso è consentita la prova liberatoria, quando le alterazioni, manomissioni e rotture siano dipese da fatto illecito di terzi a cui l'Utente è estraneo, ovvero da fattori ambientali di eccezionale portata.

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto civile o non potabile, sono tenuti alla installazione ed al mantenimento in buona efficienza di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore (oltre a farne denuncia alle autorità competenti).

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore che verifica l'idoneità tecnica del contatore e della sua collocazione e procede poi alla applicazione del sigillo di controllo.

La manutenzione dei contatori di proprietà dell'Utente deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono tenuti inoltre a segnalare al Gestore eventuali guasti o qualsiasi intervento che possa causare la rottura del sigillo, per permetterne il controllo e la riapposizione del sigillo a manutenzione avvenuta.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

art. 3.6) - Posizione e custodia dei contatori

I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione definita dal Gestore, su indicazione dell'Utente, sulla base di leggi nazionali e regole del Gestore. In particolare i contatori verranno installati in luoghi di facile accesso agli operatori del Gestore incaricati per la lettura e la manutenzione, protetti dall'acqua, dal gelo e dalle intemperie. Di norma vengono posizionati il più vicino possibile alla condotta pubblica di alimentazione e preferibilmente al limite della proprietà privata in apposito manufatto posto:

- al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione;
- in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o all'interno di porticati aperti;
- in un pozzetto.

Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

Sono a carico dell'Utente:

- la costruzione, la manutenzione, l'accessibilità e la pulizia della nicchia o cassetta o riparo per contenere e proteggere il contatore;
- la costruzione, l'accessibilità e la pulizia del pozzetto per contenere e proteggere il contatore. La manutenzione di tale pozzetto è a carico del Gestore se posizionato su area pubblica e a carico dell'Utente se posizionato su area privata;
- la custodia del contatore, con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere causato dall'acqua sfuggita al conteggio del contatore medesimo.

In caso di interventi sugli immobili soggetti a DIA (art.22 del D.P.R. 380/2001) o permesso a costruire (art.10 del D.P.R. 380/2001) il Gestore ha la facoltà di imporre all'utente la modifica dell'ubicazione del contatore nel caso in cui questa non sia conforme a quanto previsto dal Regolamento del SII pertanto, non sono soggette a tale obbligo gli interventi di cui all'art.6 del D.P.R. 380/2001 (attività edilizia libera). Le spese saranno a carico del Gestore per la parte riguardante le opere edili di scavo e ripristino su area pubblica e le opere idrauliche fino ai contatori inclusi. Sono invece a carico dell'Utente il collegamento dell'impianto privato al nuovo contatore, l'alloggiamento dello stesso e le opere di scavo e ripristino su area privata.

Il Gestore ha la facoltà di imporre la modifica dell'ubicazione del misuratore a spese dell'Utente, qualora lo stesso, a seguito di interventi edilizi, venga a trovarsi in luogo non idoneo, ad esempio all'interno degli appartamenti, nel vano scale o situazioni simili.

art. 3.7) - Lettura misuratori dei consumi

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari secondo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare anche letture supplementari a sua discrezione.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore nei casi in cui verrà invitato a farlo. In particolare è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore. In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base delle medie registrate dall'utenza, o in mancanza, da utenze analoghe; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell'utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio. In caso di impossibilità ad effettuare almeno tre letture, il Gestore potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione del servizio dandone comunicazione preventiva all'Utente (vedi art. 3.4). In questa evenienza la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e le spese sostenute dal Gestore per i suddetti atti saranno addebitate all'Utente.

Il numero delle letture o autoletture previsto varia a seconda dei consumi e dell'uso dichiarato dall'Utente.

art. 3.8) - Soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi

Per la determinazione dei soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e le modalità per effettuare il campionamento degli scarichi si fa riferimento all'Allegato n. 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione" ed all'allegato n. 3/C "Monitoraggio, controllo e determinazione della quota tariffa degli scarichi industriali".

art. 3.9) - Guasti e irregolare funzionamento dei contatori

L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedervi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Gestore.

I misuratori possono essere rimossi o spostati previo accordo con il Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Qualora il contatore, indifferentemente che sia posizionato sul prelievo acquedottistico o da approvvigionamento autonomo, si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'Utente di darne immediato avviso al Gestore; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento del contatore sarà calcolato in base al consumo storico dell'Utente stesso o in mancanza di utenze analoghe.

art. 3.10) - Verifica dei misuratori

Quando un Utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può richiedere all'Ente Gestore la verifica dello stesso.

La verifica verrà effettuata da parte del Gestore sul banco di prova presso i locali della sede dell'Ente stesso e/o di altra idonea apparecchiatura in presenza dell'Utente o persona da esso delegata. Se, nonostante l'Utente sia stato avvisato, non sarà presente nessuno alla prova, quest'ultima verrà eseguita in ogni caso.

Qualora la verifica abbia esito positivo, ovvero si riscontri che il contatore supera il limite di tolleranza di errore previsto dalla legislazione vigente al momento (DPR 23/08/82 n. 854), il Gestore si accollerà le spese della procedura di verifica e provvederà a rettificare gli addebiti, tenendo conto dell'errore di misura accertato sul contatore stesso, e accreditando in bolletta i conseguenti rimborsi.

Qualora invece l'esito della prova sia negativo, le spese della procedura di verifica saranno a carico dell'Utente e verranno addebitate in bolletta con espressa indicazione della relativa causale.

Sarà cura del Gestore comunicare all'Utente variazioni della soglia di tolleranza di errore.

Le spese di verifica vengono riportate nell'allegato n. 2 regolamento di allaccio alla rete acqua potabile e dovranno essere corrisposte dall'utente.

Quando il contatore viene sottoposto alla prova al banco lo stesso, presso l'utente, viene sostituito con uno nuovo.

Qualora il Gestore rilevasse un anomalo consumo dell'utente, potrà procedere a proprie spese alla verifica del misuratore con le modalità sopra riportate.

Nel caso in cui la verifica rilevasse una errata misurazione, il Gestore può ricalcolare i consumi ritenuti inesatti sulla base dei precedenti dati storici o in mancanza di utenze analoghe.

art. 3.11) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato

Per i servizi relativi a:

- fornitura di acqua potabile,
- raccolta e allontanamento di acque reflue,
- depurazione degli scarichi di acque reflue derivanti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti industriali, a qualunque uso adibiti,

l'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe in vigore nel periodo in fatturazione.

Le suddette tariffe sono determinate dall'AATO secondo il "Metodo Normalizzato" (art. 4 D.M. 1 agosto 1996 e s.m.i.) e vengono comunicate al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (art. 10 D.M. 1 agosto 1996 e s.m.i.).

L'articolazione tariffaria prevede la suddivisione in scaglioni solo per i seguenti usi:

- *uso domestico residente*: si applica una tariffa agevolata per il livello di consumo familiare ritenuto essenziale, poi è prevista la tariffa base, la prima e la seconda eccedenza;
- *uso non domestico*
- *uso promiscuo*
- *uso agricolo*

[La quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione viene applicata quando l'Utente è collegato alla pubblica fognatura, in presenza o meno del servizio di depurazione.]^{Nota 1}

Nel caso in cui, per mancanza delle necessarie e corrette informazioni, all'Utente non collegato alla pubblica fognatura viene applicata la quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, il Gestore, su richiesta scritta dell'Utente, provvede alla restituzione di quanto pagato e non dovuto in rispetto della normativa vigente in materia.

art. 3.12) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie

I contributi di istruttoria di pratiche per l'emissione di pareri e/o autorizzazioni varie sono a carico del richiedente secondo i prezzi riportati negli allegati al presente regolamento.

L'allacciamento acquedottistico dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguito di norma dal Gestore che, a fronte delle spese sostenute, chiederà all'utente il versamento di un contributo, come indicato nell'allegato 2 al presente Regolamento.

Il Gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento nel caso che non sia realizzato dal Gestore, può richiedere una cauzione proporzionata all'effettiva entità dei lavori complessivi. La suddetta cauzione sarà restituita non prima di 3 (tre) mesi e comunque entro 8 (otto) mesi dalla esecuzione dei relativi lavori ovvero trattenuta in toto o in parte quale indennizzo per i lavori che si rendessero necessari a seguito della non corretta esecuzione dell'opera.

art. 3.13) - Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, ed anche in corso di somministrazione, il Gestore può richiedere all'Utente, a garanzia del pagamento dei consumi

^{Nota 1} Cfr. Sentenza Corte Costituzione n. 335 del 10/10/2008.

e degli impegni assunti un deposito cauzionale infruttifero addebitato nella prima fattura utile.

L'ammontare del deposito è indicato in fondo al presente Regolamento e di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di utenza.

Il Gestore rimborserà tale importo nell'ultima fatturazione a saldo del servizio.

art. 3.14) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura del servizio ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

E' inoltre vietato utilizzare gli impianti per uso diverso da quello indicato nella Richiesta.

L'Utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e i contatori di proprietà del Gestore, insistenti sulla sua proprietà.

Per ogni uso nell'abitazione o nell'ambito di una attività produttiva è consentito avere un solo contatore.

art. 3.15) - Sospensione della fornitura

Il Gestore, dopo avere notificato all'Utente senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del servizio e/o revocare l'autorizzazione allo scarico, nei seguenti casi:

- accesso impedito agli operatori tecnici del Gestore per la lettura del misuratore e/o per il campionamento e/o controllo e verifica previsti dal vigente Regolamento;
- mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi, prescrizioni del presente regolamento;
- accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica;
- allacciamento non autorizzato al Servizio Idrico Integrato;
- arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
- modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell'utenza rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione o della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura e non autorizzate preventivamente dal Gestore;
- manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore privato e/o del Gestore;
- morosità relativa anche ad una sola fattura del Servizio Idrico Integrato o di sue parti; è facoltà del Gestore effettuare la sospensione, previo avviso, anche su utenza a lui riconducibile diversa da quella in cui si è verificata la morosità;
- mancato rinnovo o revoca dell'autorizzazione allo scarico
- incompleta, non veritiera o mancata presentazione dell'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione.

In tutti i suddetti casi l'Utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

art. 3.16) - Pressione Statica nell'Utenza acqua potabile

La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento; è misurata al contatore ed in generale è compresa, in regime statico, tra un valore minimo ed un valore massimo previsti dalla legge.

Per le nuove utenze attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la pressione di esercizio dovrà rispettare quanto indicato nel DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i..

Il Gestore si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, per mantenere e migliorare l'efficienza del servizio dando tempestivo avviso agli Utenti, affinché gli stessi possano disporre l'adeguamento degli impianti privati al nuovo regime di pressione a loro completa cura e spese.

Nel caso in cui, per rilevanti motivi tecnici che dovranno essere giustificati all'AATO, il Gestore non sia in grado di fornire acqua potabile alla pressione minima prevista dalla Carta del Servizio, l'Utente dovrà provvedere autonomamente con proprio sistema (es. autoclave) installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete di distribuzione (punto 8.2.1. comma "c" del DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i. e art. 5 allegato 2).

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'Utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente definito dal Gestore nella Richiesta di Fornitura.

art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore

Il Gestore deve erogare un servizio continuo e regolare, la sua mancanza dovrà essere imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Nei casi di irregolarità del servizio il Gestore dovrà comunque adottare tutte le misure atte a ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare deve preavvisare gli utenti con adeguato anticipo nel caso di interruzioni programmabili (vedi "Carta del Servizio Idrico Integrato").

Il Gestore comunque non assume responsabilità per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o limitazione di fornitura dovute a caso fortuito, forza maggiore, a fatto di terzi, scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate esigenze di servizio.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE

art. 4.1 Cessazione effetti norme precedenti

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline relative al Servizio Idrico Integrato che vi fossero contrarie.

art. 4.2 Adeguamento alle norme del presente Regolamento

Gli impianti e le situazioni difformi dal presente Regolamento dovranno essere adeguati con le modalità e nei termini di seguito indicati:

- 1) Gli Utenti che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nella loro abitazione o nella loro attività produttiva hanno più di un contatore di acqua potabile fornita per lo stesso uso, dovranno denunciare la loro situazione al Gestore e chiedere di eliminare i contatori oltre al primo entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora non venga rispettato il suddetto termine, il Gestore potrà interrompere l'erogazione del servizio con la conseguente risoluzione del contratto. L'unico contatore che dovrà rimanere dovrà essere posizionato secondo quanto indicato nell'art. 3.6 con spese a carico dell'Utente. Inoltre, l'acqua potabile contabilizzata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dai contatori oltre al primo, sarà fatturata mediante conguaglio applicando lo scaglione più elevato della relativa tariffa applicata".
- 2) Le Utenze, preesistenti all'entrata in vigore al presente Regolamento, che per loro natura richiedono una assoluta continuità del servizio, qualora già non ne disponessero, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 4.3 Adeguamento delle utenze condominiali plurime

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, alle utenze condominiali plurime, vale a dire quelle a servizio di più unità immobiliari, saranno applicate le tariffe corrispondenti all'uso del Servizio Idrico Integrato, come di seguito indicato:

- uso domestico residente: uso a scopo potabile ed igienico per condomini di privati (famiglie) in cui tutti possiedono la residenza nelle relative unità abitative;
- uso domestico non residente: uso a scopo potabile ed igienico per condomini di privati (famiglie) in cui non tutti possiedono la residenza nelle relative unità abitative;
- uso promiscuo: uso misto per condomini costituiti da una o più unità domestiche, residenti e non, ed una o più unità non domestiche.

La variazione di applicazione delle tariffe sarà preventivamente comunicata all'utenza interessata ed applicata dalla seconda fatturazione successiva alla comunicazione stessa.

Al fine di poter applicare l'esatta tariffa corrispondente all'uso dell'acqua fatto da ogni singola unità immobiliare, l'utente potrà optare per una delle due soluzioni di seguito descritte ai punti a) e b).

- a) I condomini facenti parte di un'utenza condominiale e dotati di contatori privati per la registrazione dei consumi idrici delle singole unità immobiliari, possono richiedere al Gestore una Fornitura individuale previo accettazione e presa in consegna da parte del

Gestore dei singoli contatori privati come punti di misura. Le eventuali modifiche necessarie per rendere idoneo il nuovo punto di misura, secondo le prescrizioni del Gestore, e le spese per la regolarizzazione della Fornitura, sono a carico dell'utente.

In ogni caso, il punto di consegna dell'acqua, da parte del Gestore, è il contatore generale condominiale, mentre i contatori posti a valle dello stesso e presi in consegna del Gestore costituiscono semplici punti di misura ai fini della contabilizzazione dei consumi idrici delle singole nuove Forniture. Pertanto l'impianto idrico posto a valle del contatore generale condominiale rimane di proprietà privata e conseguentemente tutti i relativi oneri di manutenzione sono a carico del condominio, salvo l'esclusiva manutenzione dei contatori.

La Fornitura condominiale resta attiva ed il consumo idrico a carico della stessa è calcolato per differenza, tra il volume registrato dal contatore generale condominiale e la somma dei volumi contabilizzati dai singoli contatori posti a valle dello stesso.

- b) Per le utenze condominiali plurime ove non è optata la soluzione a) in quanto non tecnicamente possibile, sia per motivi tecnici, sia per esigenze del condominio, è concessa dal Gestore la possibilità di sottoscrivere un numero massimo di tre nuove Richieste di Fornitura in luogo della Fornitura plurima attuale. Il numero delle nuove Richieste di Fornitura è determinato dalle seguenti tre possibili tipologie d'uso del Servizio Idrico Integrato:

- *uso domestico residente,*
- *uso domestico non residente,*
- *uso diverso dal domestico.*

Le nuove Richieste di Forniture saranno intestate al condominio specificando, per ognuna, il relativo uso del Servizio Idrico Integrato. Ad ogni Richiesta di Fornitura corrisponderà una specifica fatturazione.

La rilevazione del consumo idrico totale è effettuata mediante il contatore generale condominiale, mentre la relativa contabilizzazione sarà eseguita tramite una ripartizione, tra le distinte Forniture, secondo percentuale stabilita dal condominio stesso.

Per accedere alla presente soluzione il condominio deve fornire al Gestore:

- il numero delle nuove Richieste di Fornitura in luogo dell'attuale fornitura condominiale,
- l'elenco dei condomini per ogni nuova Richiesta di Fornitura, distinti in base al relativo uso del Servizio Idrico Integrato,
- la percentuale di ripartizione, del consumo idrico totale, tra le varie nuove Forniture.
- le autocertificazioni dei condomini attestante la propria residenza ed i relativi Codici Fiscali, nel caso che sia richiesta la Fornitura per "uso domestico residente",
- i dati d'identificazione del condominio (intestazione, codice fiscale, indirizzo),
- il recapito dell'amministratore condominiale.

Sarà cura del condominio comunicare prontamente, al Gestore, eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti.

Contributi e spese accessorie alla richiesta di fornitura

Deposito cauzionale infruttifero	Prezzi in Euro
Uso domestico	€ 26,40
Uso domestico non residenti	€ 26,40
Uso non domestico	€ 52,70
Uso agricolo e allevamento	€ 52,70
Uso promiscuo (domestico + altri usi)	€ 105,50
Uso acqua calda condominiale	€ 105,50
Bocca antincendio senza contatore	€ 52,70
Bocca antincendio con contatore	€ 52,70
Grandi clienti	€ 210,90
FF.SS:	€ 210,90
Uso cantiere	€ 105,50
Uso circhi e spettacoli viaggianti	€ 105,50
Uso comunale	€ -
Uso acquedotto industriale	€ -
Uso piscine comunali	€ 200,00

Contributi e spese accessorie	Prezzi in Euro
Spese richiesta di fornitura per nuova attivazione	€ 15,80
Spese richiesta di fornitura per subentro su utenza chiusa	€ 15,80
Spese richiesta di fornitura per variazione d'uso da non residente e da residente a non residente con richiesta dopo 6 mesi dalla stipula del 1° contratto *	€ 15,80
Spese richiesta di fornitura per variazione d'uso di tutte le altre tipologie di tariffa (fatta eccezione per le variazioni da/a tariffa agevolata utenze deboli)	€ 15,80
Avviso di distacco (raccom. semplice)	€ 3,00
Avviso di distacco (raccom. A.R.)	€ 3,60
Variazione recapito fattura	€ 1,60
Stampa duplicato fattura	€ 3,20

Fatturazione singola (comprensivo di stampa bolletta)	€ 5,30
Chiusura/riapertura per morosità	€ 31,60-52,70
Chiusura/riapertura per morosità con disco	€ 42,20-63,30

- * Si precisa che per le richieste di fornitura per nuove attivazioni o subentri sarà applicata la tariffa domestico residente solo nel caso in cui il cliente dichiara di aver già presentato richiesta di residenza, al Comune, nel luogo di fornitura. Il cliente si impegna formalmente a produrre la relativa certificazione entro 6 mesi dalla richiesta di fornitura. Nel caso in cui il contratto dell'utente non prevedesse l'indicazione della residenza, non vengono addebitate spese contrattuali.